

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA***

***N° 147 del 14/02/2018***

<b>Oggetto:</b>	FORNITURA ANALIZZATORE GAS PORTATILE PER LE EMISSIONI PER IL DISTRETTO DI L'AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS.50/2016. RDO SUL MEPA.
-----------------	---

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con richiesta del Dirigente della sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Teramo, acquisita al ns.Prot.n°17038 del 19.12.2016 , è stato richiesto di provvedere alla fornitura di uno strumento per i controlli di gas di combustione da destinare al Distretto di L'Aquila ed idoneo a coprire L'Aquila e Teramo per i controlli sui gas di combustione;

**VISTA** la nota acquisita al ns.Prot.n°17601 del 29.12.2016 (*Allegato* ) del Direttore del Distretto di L'Aquila, con la quale si specifica che l'analizzatore di gas di combustione nelle emissioni richiesto rappresenta *"l'unico strumento in grado di eseguire le analisi delle emissioni secondo i metodi ufficiali previsti sia per gli impianti IPPC che per gli altri impianti industriali"*;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

**VISTO** il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *"sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*;

**CONSIDERATO** che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *"Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

**VISTO** il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

**VISTO** l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice"*



*amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;*

**RAVVISATO** in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica e desumibile dalla relativa stampa della pagina web in atti, non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

**RILEVATO** che il bene oggetto della presente fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) all'interno del bando “BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità;

**CONSIDERATO** che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

**VISTO** l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

**VISTO** l'art. 216 comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ;

**VISTA** la delibera 1097/2016 dell'Anac;

**VISTO** l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l'obbligo per le stazioni appaltanti “*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”;

**VISTO** che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'art. 38 del Dlgs 50/2016;

**VISTO** che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilisce l'art. 58 del Dlgs 50/2016;

**DATO ATTO** che i principi posti dall'art. 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

**VISTA** la Determina Dirigenziale a contrarre n°1494 del 29.12.2016, avente ad oggetto “*Fornitura analizzatore gas portatile per il Distretto di L'Aquila. Impegno di spesa*”, con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 48.000,00 IVA inclusa per l'acquisto del suddetto analizzatore;

**VISTO** “l'Avviso pubblico per la verifica dell'esclusività della fornitura indagine di mercato per manifestazione di interesse”, pubblicato come da legge per il periodo di 15, giorni finalizzato alla verifica delle presunta unicità del fornitore, in base a quanto dichiarato dal Rup nella



documentazione agli atti;

**CONSIDERATO** che alla data suddetta di scadenza dell'avviso sono pervenute manifestazioni di interesse in base a quanto ricercato dall'Agenzia ed è possibile invitare le ditte che hanno manifestato interesse dal momento che l'indagine era finalizzata anche a verificare la platea di potenziali operatori economici interessati nel caso non venisse confermata l'unicità di quello indicato dal Rup;

**DATO ATTO** che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- presenza di ragioni tecniche circa le caratteristiche tecniche e qualitative dello strumento in questione individuate e fornite dal RUP, il quale ha indicato quale oggetto della fornitura uno strumento specifico, dichiarando l'analizzatore di gas di combustione nelle emissioni richiesto rappresenta *“l'unico strumento in grado di eseguire le analisi delle emissioni secondo i metodi ufficiali previsti sia per gli impianti IPPC che per gli altri impianti industriali”*;

**DATO ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, come specificato dal RSPP con nota prot. 3809 del 29.01.2018, e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

**RITENUTO** di adottare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) e c) rispetto al prezzo a base d'asta previsto di € 38.000,00, come stabilito dal Rup con nota prot. 34290 del 29.11.2017

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma lett. b) del D.Lgs.50/2016 mediante RDO sul MEPA invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito dell'avviso pubblicato come per legge, abilitati al Bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità" sulla base del criterio del minor prezzo, per la fornitura di un analizzatore di gas di combustione nelle emissioni, così come descritto nel Disciplinare;

**RITENUTO** di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la Dr.ssa Virginia Lena – Direttore del Distretto provinciale di L'Aquila;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 46.360,00 Iva compresa trova copertura sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art.1 bis L.64/98", giusto impegno contabile n. 2017/1/421/1 (ex impegno 2016/1/1007/1 reimputato) del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;

**DARE ATTO** dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

**DATO ATTO** che con delibera D.G. n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di previsione 2018-2020 di A.R.T.A. Abruzzo;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'A.R.T.A. in



esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

**CONSIDERATO** che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza per le ragioni esposte dal Rup nella documentazione allegata;

**RITENUTO** di approvare le il Disciplinare di gara e il modello di autocertificazione che verranno pubblicati sul MEPA;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

**TUTTO CIO' premesso**

#### **DETERMINA**

- 1) **DI PROCEDERE** per tutte le motivazioni sopra riportate, all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma lett. b) del D.Lgs.50/2016 mediante RDO sul MEPA invitando gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito dell'avviso pubblicato come per legge, abilitati al Bando "BENI / Veicoli e Forniture per la Mobilità" sulla base del criterio del minor prezzo, per la fornitura di un analizzatore di gas di combustione nelle emissioni, così come descritto nel Disciplinare;
- 2) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
- 3) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la D.ssa Virginia Lena – Direttore del Distretto provinciale di L'Aquila;
- 4) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 46.360,00 Iva compresa sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art.1 bis L.64/98", giusto impegno contabile n. 2017/1/421/1 (ex impegno 2016/1/1007/1 reimputato) del bilancio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità – CIG 738087069A;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Direttore dell'Area Amministrativa  
Dr. Gianfranco Attili



Data, 14/02/2018

ATTILI GIANFRANCO / INFOCERT SPA

